

# Domanda di concessione per l'insediamento di una azienda faunistico-venatoria

T.A.R. Piemonte, Sez. II 16 ottobre 2015, n. 1454 - Salamone, pres.; Ravasio, est. - Società Funiera S.a.s. (avv.ti Bosco, Tetto) c. Regione Piemonte (avv. Scisciotti) ed a.

## Caccia e pesca - Azienda faunistico-venatoria- Istanza di concessione - Rigetto - Superficie minima per poter istituire aziende faunistico-venatorie

(*Omissis*)

### FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente nel 2009 ha inoltrato alla Regione Piemonte domanda di concessione per l'insediamento di una azienda faunistico-venatoria nel Comune di Castelmagno, in zona ricadente nel Comprensorio Alpino CN3.

Con preavviso di rigetto del 9/06/2009 la Regione Piemonte ha rilevato: che in base alla D.G.R. 68-1930 del 28/12/2005 la superficie massima da destinare alla gestione privata della caccia in ciascun Comprensorio Alpino è pari al 7%; che nel Comprensorio Alpino CN3 esistono già delle aziende faunistico venatorie, di guisa che la superficie all'uopo disponibile era ormai pari a 1472 ettari; che in base alla D.G.R. 15-11925 dell'8/03/2004 le aziende faunistico-venatorie debbono avere una superficie minima di 1500 ettari; che pertanto nel Comprensorio Alpino CN3 la superficie venabile disponibile per la gestione privata della caccia era inferiore a quella minima richiesta per la costituzione di una azienda faunistico-venatoria.

La ricorrente ha quindi presentato una nota di osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90 rimarcando che nel Comprensorio Alpino CN3 esiste una sola azienda faunistico venatoria, denominata "La Bianca", la quale si estende, secondo quanto risulta dal sito ufficiale della Regione su una superficie totale di 2805 ettari: la ricorrente ha quindi osservato che, essendo pari a 4679 ettari la superficie destinata alla caccia privata nel Comprensorio CN3, risultava la disponibilità di ulteriori 1874 ettari ancora concretamente utilizzabili per la gestione della caccia privata.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1233 del 27/11/2009 la Regione Piemonte ha ribadito il proprio diniego sul rilievo che dai dati in possesso della Amministrazione, riportati anche nella D.D. n. 48 del 10/03/2006, la superficie disponibile per la caccia privata nel Comprensorio Alpino CN3 risulta essere di 1472 ettari.

Avverso tali provvedimenti la ricorrente ha proposto ricorso, deducendone la illegittimità per violazione dell'art. 10 bis L. 241/90, dell'art. 15 L.R. 7/2005, eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria, violazione del combinato disposto degli artt. 16 e 20 L.R. 70&96, 12 della D.G.R. 15-11925 dell'8/03/2004, travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti, illogicità, irragionevolezza, difetto assoluto di istruttoria.

Alla pubblica udienza del 29/09/2015 il ricorso è stato introitato a decisione.

Il Collegio rileva che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, la Azienda faunistico-venatoria "La Bianca" risulta costituita non all'interno del Comprensorio Alpino CN3, bensì all'interno del Comprensorio Alpino CN4: tanto risulta chiaramente proprio dalla stampa delle pagine del sito ufficiale della Regione Piemonte prodotte in giudizio dalla ricorrente.

Di tanto tenuto conto è evidente che, ove pure si potesse effettivamente affermare che la azienda faunistica venatoria "La Bianca" si estende su una superficie di 2805 ettari, tale elemento sarebbe del tutto irrilevante al fine di stabilire la superficie disponibile per la caccia privata nel Comprensorio Alpino CN3, e conseguentemente sarebbe del tutto inutile al fine di mettere in dubbio la attendibilità dei dati ufficiali in possesso della Regione Piemonte fotografati con la D.D. n. 48 del 10/03/2006.

Questa ultima, prodotta come doc. 1 della Regione Piemonte, mostra in particolare che nel CA CN3 la superficie disponibile per la caccia privata è pari a 1472 ettari, mentre nel CA CN4, all'interno del quale è situata la azienda "La Bianca", non residua più alcuna superficie utilizzabile per la costituzione di aziende faunistiche venatorie.

Gli atti impugnati, d'altro canto, non fanno alcun riferimento alla esistenza, all'interno del CA CN3, della azienda "La Bianca", sicché neppure è lecito ipotizzare che il diniego finale sia stato determinato da un travisamento di fatti, e cioè dall'erroneo presupposto che all'interno del CA CN3 fosse insediata la azienda faunistica venatoria "La Bianca".

Non sussistono pertanto elementi concreti che consentono di affermare che l'istruttoria della pratica è stata incompleta o si è basata su elementi erronei.

Il ricorso va conseguentemente respinto.

Le spese possono essere compensate in ragione del fatto che la Regione, in esito alla nota di osservazione prodotta dalla ricorrente ex art. 10 bis L. 241/90, avrebbe potuto e dovuto far rilevare l'errore in cui la ricorrente era caduta relativamente alla collocazione della azienda "La Bianca", e che ciò non facendo ha in concreto contribuito all'insorgere del presente contenzioso.

(*Omissis*)

